

la Commissione non l'accetta, perchè stima sia sufficiente quello pubblicato dal sindaco, e non occorra duplicazione. L'avviso pubblicato dal sindaco è il punto di partenza della obbligazione dei contribuenti, stabilisce in debito i contribuenti per l'intero ammontare dell'imposta nei ruoli pubblicati determinata.

Ora, che l'esattore debba pubblicare un secondo avviso, pare una superfetazione, una inutilità, e non vi sarebbe una ragione che suffragasse la pubblicazione di questo secondo avviso. Relativamente poi al togliere dall'articolo 40 l'ultima parte, la Commissione non può accettare codesto partito. Si avvicina però all'idea esposta nell'emendamento dell'onorevole Righi e l'accetta, in quanto che crede che coll'emendamento Righi si ottenga lo scopo, che in quei comuni nei quali sia desiderato dai contribuenti (e quindi dalla Giunta che è il rappresentante degli interessi dei contribuenti e la Commissione esecutiva del Consiglio comunale), sia desiderato, dico, che questo avviso staccato e speciale venga inviato ai contribuenti, là lo si manderà; ed avendo anche riguardo alle abitudini di molte parti d'Italia, verrà il caso di applicare questa disposizione; ma mettere quest'obbligo assoluto all'esattore, potrebbe fare aumentare la spesa di esazione, anche per quelle provincie nelle quali, non essendovi questa abitudine, se ne volesse far senza.

Concludo dunque: la Commissione respinge l'emendamento Bembo e Sartoretti, ed accetta, per le ragioni esposte, quello sull'emendamento dell'onorevole Righi, il quale verrà in sostituzione dell'ultima parte dell'articolo 40, come egli ha proposto.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione accetterebbe tal quale l'emendamento dell'onorevole Righi; così l'articolo 40 della Commissione rimane modificato secondo l'emendamento Righi.

SARTORETTI. Ritiro l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Allora si semplifica la questione.

Leggo l'articolo 40 modificato con l'emendamento dell'onorevole Righi per metterlo ai voti:

« Nella seconda metà di gennaio i sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti, resi esecutori dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.

« Sarà in facoltà del comune, o dei rappresentanti il consorzio dei comuni; lo stabilire nel contratto d'appalto l'obbligo per parte dell'esattore di mandare, entro la stessa seconda metà di gennaio d'ogni anno, a ciascun contribuente, per mezzo dell'ufficio postale, una cartella d'avviso, staccata da registro a matrice, indicante l'ammontare delle diverse imposte dirette che egli deve pagare in conformità ai ruoli e le scadenze delle rate. »

(È approvato.)

« Art. 41. La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'im-

posta nelle fissate scadenze. Ai morosi al pagamento, l'esattore intima, per mezzo dell'usciera comunale, un avviso speciale che indichi il nome del debitore e l'ammontare del debito, prefiggendo un termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta.

« I nomi dei contribuenti non trovati, la cifra di ciascuna tassa e le rate complessive sono pubblicate all'albo pretorio, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso. »

È aperta la discussione su questo articolo.

AVITABILE. Io semplicemente domando che si adotti il progetto ministeriale che dice *quindici giorni* in luogo di *cinque*, proposti dalla Commissione.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dall'onorevole Avitabile, il quale consiste nel sostituire *quindici giorni* in luogo dei *cinque* proposti dalla Commissione.

(È appoggiato.)

Che cosa ne dice la Commissione?

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione non accetta quest'emendamento.

PRESIDENTE. Allora non rimane che a consultare la Camera.

Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Avitabile.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Dunque metto ai voti l'articolo 41 del progetto della Commissione.

(È approvato.)

« Art. 42. L'esattore deve recarsi nei centri di popolazione, nei quali si divide il comune, e nei vari comuni nel caso di comuni consorziati, onde eseguirvi la riscossione in uno dei cinque giorni che susseguono la scadenza delle rate, pubblicando il giorno del suo arrivo. »

A questo articolo il deputato Righi propone la seguente aggiunta:

« L'adempimento di quest'obbligo dovrà comprovarsi mediante attestazione del sindaco del rispettivo comune, da rilasciarsi alla scadenza di ogni rata. »

L'onorevole Righi ha facoltà di parlare.

RIGHI. Io spero che la Commissione adotterà questa aggiunta, inquantochè ad altro non è diretta se non che a stabilire la prova di un fatto di qualche rilevanza. Ed in vero l'importanza di questa pratica, dell'essersi recato cioè l'esattore nei centri dove esistono più numerosi i contribuenti, la si desume dal seguente articolo 47, laddove viene detto che l'esattore che non abbia adempiuto a questa pratica non può più agire contro i contribuenti morosi. Ammesso che questo assoluto divieto di agire contro i contribuenti morosi sia dalla Commissione ristretto a togliere all'esattore soltanto l'esecuzione privata fiscale; ad ogni modo si vede ben facilmente come trattisi di un diritto di molta importanza, sia nei riguardi dell'esattore, sia nei riguardi dei debitori escussi, perchè possa opporsi